

**Deliberazione della Giunta comunale n. 063 dd. 16.06.2016.**

**Oggetto: Autorizzazione di chiusura parte della p.f. 656/1 in C.C. Sanzeno di proprietà comunale.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Acquista al protocollo comunale il giorno 16 giugno 2016 al numero 2413 la nota del “Bar alla Fontana” che segnala la necessità di mettere in sicurezza l’area adiacente alla porta di entrata del bar medesimo per evitare il transito dei veicoli stradali.

Esaminata la proposta del Bar alla Fontana come indicata anche nell’allegata planimetria e ritenuta meritevole di approvazione.

Considerato che tale intervento risponde non all’interesse economico del Bar, ma all’esigenza di garantire la sicurezza.

Acquisito sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario comunale.

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 28 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige;

**DELIBERA**

1. di **autorizzare**, per le motivazioni in premessa indicate, la messa in sicurezza dell’area adiacente alla porta di entrata del Bar alla Fontana, con posa di paletti rifrangenti e catena, secondo la planimetria allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di **comunicare** l’autorizzazione al Bar alla Fontana e ai titolari del diritto di passo sulla p.f. 656/1 in C.C. Sanzeno;
3. di **avvertire** che, qualora i proprietari della p.ed. 35 in C.C. Sanzeno ritirino, in qualsiasi momento, il consenso verbalmente dato, sarà cura del Bar alla fontana ripristinare l’area come ora con spese a totale proprio carico;
4. di **evidenziare** che l’area, per quanto recintata, rimane di proprietà pubblica;
5. di **dichiarare** la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 79, comma 3, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
6. di **disporre** la comunicazione della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
7. di **dare evidenza** che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell’art. 4 comma 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, nonché ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 20 marzo 2010 n. 53, avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del medesimo D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- b. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- c. in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.